



CITTA' DI SAN SEVERO

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

(Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 29.06.2015)

Art. 1 - Finalità

Secondo il T.U.n. 297/94 la Scuola svolge la primaria funzione di centro di promozione culturale, sociale e civile. E' per questa ragione che l'Amministrazione comunale può e deve incentivare la realizzazione di tale obiettivo, anche attraverso la promozione delle attività sportive e del tempo libero per tutelare la salute dei cittadini promuovendo stili di vita più sani e virtuosi.

Per permettere l'apertura e l'utilizzo delle palestre di pertinenza comunale da parte di un maggior numero di utenti, finalizzato al raggiungimento di massimizzare uno stile di vita idoneo per tutti, con particolare riguardo alle categorie svantaggiate, si è reso necessario emanare il seguente regolamento che precisa le modalità e le procedure per dar vita alle attività dei Centri Sportivi, nonché le relative modalità di funzionamento.

Art. 2 - Disponibilità impianti

1.L'Amministrazione Comunale ha diritto a concedere l'uso a terzi delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico. La concessione delle palestre scolastiche deve soddisfare gli interessi generali della collettività in particolar modo quelle che sono le esigenze delle associazioni e società sportive della nostra città le cui finalità sono quelle di promuovere e divulgare la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e rieducative.

2. Per questi motivi l'ufficio comunale preposto:

- entro il 31 marzo di ogni anno di concerto con i dirigenti scolastici presenterà un resoconto delle palestre disponibili, dei servizi annessi e delle attrezzature scolastiche comprese di orario di utilizzo nell'orario extrascolastico per l'anno successivo
- entro il 30 aprile di ogni anno presenta agli Istituti scolastici un elenco delle richieste fatte dalle associazioni sportive, per la temporanea disponibilità delle palestre, dei servizi annessi e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico per l'anno successivo.

Art. 3 - Domande - Documentazione

1. Le Società Sportive e le Associazioni che intendono ottenere l'uso di una o più palestre scolastiche comunali, devono presentare entro il 20 luglio di ogni anno domanda scritta indirizzata al Sindaco, all'Assessore allo Sport e all'Ufficio Sport del Comune. Le domande possono essere presentate direttamente presso l'Ufficio protocollo comunale, a mano o a mezzo pec, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ma in quest'ultimo caso la tempestività nella presentazione sarà verificata in base alla data del timbro postale.

2. Le domande presentate dopo il 20 luglio, saranno vagliate successivamente all'approvazione del piano generale e accolte solo nel caso di disponibilità.

3. La domanda, in carta semplice, deve essere compilata in conformità al presente Regolamento e corredata dalla relazione dell'attività svolta nella stagione sportiva precedente alla domanda, dalla dichiarazione a firma autenticata e tutte le dichiarazioni di cui all'art. 4.

Art. 4 - Contenuto istanza di concessione

1. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione del richiedente;
- b) l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- c) certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni o ad enti di promozione sportiva riconosciute tipo U.I.S.P. – Federazione di appartenenza.
- d) l'indicazione di massimo tre scuole dove si intende preferibilmente svolgere l'attività;
- e) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- f) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- g) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- h) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato.

2. In caso di prima istanza le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e

documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

3. Le associazioni, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura, di palestre scolastiche di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.

4. Ogni anno le associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.

Art. 5 - Vaglio domande concessioni d'uso

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Consulta dello sport, vaglia le domande pervenute e predispone un calendario individuando le assegnazioni e l'orario, sulla base del quale provvedono al rilascio della concessione d'uso.

2. L'Amministrazione sarà tenuta in via perentoria ad inoltrare ad ogni Istituzione Scolastica entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno il calendario contenente l'indicazione delle associazioni o Società sportive a cui è stato concesso l'uso delle proprie pertinenze sportive, nonché il relativo dettaglio orario dell'utilizzo.

Art. 6 - Criteri per l'assegnazione

1. L'Amministrazione nell'assegnazione delle palestre scolastiche comunali, sentito anche il parere della Consulta dello sport, deve tener conto della tipologia degli impianti, privilegiando nei piccoli e medi contenitori, l'attività motoria e amatoriale promossa dalle Associazioni presenti nel territorio.

2. Il monte ore assegnato a ciascuna Associazione o Società Sportiva, viene determinato a seconda della disponibilità degli impianti, i quali possono essere utilizzati dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

3. Verificata la presenza dei predetti presupposti, le assegnazioni avvengono in base alle seguenti priorità:

- a) conformità dello sport da praticare con l'impianto da utilizzare e campionato disputato dalla società richiedente.
- b) alle associazioni sportive che garantiscono il numero di iscrizioni e quote mensili gratuite per le persone indigenti o con disagio sociale;
- c) alle società che durante l'anno precedente hanno già utilizzato la struttura scolastica richiesta.
- d) in caso di parità nelle predette condizioni, va concessa la priorità alle associazioni che non usufruiscono già di una palestra scolastica o di altro impianto sportivo nel territorio comunale.
- e) il numero dei praticanti;
- f) la promozione dell'attività giovanile al di sotto dei 18 anni;
- g) il livello agonistico delle attività esercitate;

Art. 7 - Rilascio della concessione.

1. L'Amministrazione ogni anno, dispone con provvedimento gestionale la concessione della palestra e stabilisce:

- i limiti temporali della stessa
- le modalità di uso di maggior rilievo
- le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

La concessione dovrà essere fissata nella fascia oraria dalle 18.00 alle 24.00 dei giorni feriali. All'Istituzione scolastica è data la facoltà di suggerire modifiche a tale fascia oraria motivandone la necessità, mediante provvedimento del Consiglio di Circolo o d'Istituto, che dovrà essere trasmesso all'Amministrazione entro il 5 settembre di ogni anno.

2. Il Dirigente dell'istituzione scolastica interessata stipula apposita convenzione con il concessionario per l'utilizzo temporaneo della palestra.

Art. 8 - Limiti della concessione.

1. La concessione ha carattere temporaneo in relazione alla durata dell'anno scolastico e scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno e ciò salvo i casi di utilizzo per Campionati Federali, che si protraggono oltre tale termine.

2. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

3. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico, fatte salve le palestre idonee secondo la normativa vigente.

Art. 9 - Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione dall'Amministrazione Comunale ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 626/94 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario, ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra si assume le responsabilità che la normativa sulla sicurezza prevede.

2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal dirigente scolastico, rilascia all'Amministrazione ed al Dirigente scolastico dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza. Nel caso in cui ciò non avvenga l'Amministrazione provvederà alla revoca della concessione.

Art. 10 - Attività autorizzate negli impianti

1. Le palestre scolastiche comunali possono essere concesse per uso:

- a - allenamenti;
- b - campionati ed attività federali e di lega, comunali, intercomunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali nonché campionati e tornei amatoriali;
- c - manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali;
- d - attività sportivo-ricreative;
- e- attività mediche connesse allo sport organizzate dal servizio sanitario pubblico.

2. Nell'atto di concessione d'uso viene stabilito se nella palestra può accedere il pubblico, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 - Ripristino danni e responsabilità derivanti dall'utilizzo dei locali scolastici

1. L'utilizzo dell'immobile scolastico non deve pregiudicare il buono stato dell'edificio e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi ed educativi.

2. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per i danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze, delle vie d'accesso ai locali in uso e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e l'Amministrazione da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

3. Ogni concessionario entro 10 giorni dalla concessione, verificata l'idoneità strutturale dell'impianto e delle attrezzature è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale ed all'Istituzione Scolastica copia della Polizza di Responsabilità Civile Terzi per un massimale unico non inferiore a € 500.000,00. Sarà prevista una rimodulazione a ribasso della polizza per concessionari di più impianti contemporaneamente. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:

a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive,

b) la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia.

4. Le predette polizze assicurative non potranno prevedere franchigie superiori ad euro 300,00 (cento,00 euro) ed in quest'ultimo caso tale somma dovrà essere versata a titolo di cauzione entro e non oltre 15 giorni dalla concessione presso l'Ufficio sport, pena la revoca della stessa.

5. I concessionari congiuntamente alla presentazione della polizza assicurativa dovranno rilasciare la dichiarazione liberatoria di cui al comma 2 del presente articolo, pena la revoca immediata della concessione d'uso.

Art. 12 - Registro presenze

1. Al fine di massimizzare l'esercizio delle attività sportive necessarie per la promozione di corretti stili di vita ed il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione sociale che l'Amministrazione Comunale si propone è data facoltà alla stessa di concedere più nulla-osta per una medesima palestra nell'arco delle stesse giornate. In quest'ultimo caso, i concessionari ed il dirigente scolastico predisporranno un apposito registro (preventivamente sottoscritto da un lato dalle Associazioni e società sportive a cui è stato concesso il co-uso degli impianti sportivi e dall'altro dai Dirigenti Scolastici).

2. Ogni responsabile dell'associazione e/o società sportiva concessionaria dovrà sottoscrivere il registro all'inizio ed al termine di ogni turno, annotandovi lo stato di conservazione dell'impianto ed evidenziando eventuali danni arrecati alla struttura durante l'orario di utilizzo o rinvenuti sui luoghi od anche eventuali inadempienze e condotte riscontrate e non conformi alla normativa e/o al presente regolamento.

3. In questo caso o nei casi di mancata sottoscrizione del Registro, su segnalazione del Dirigente Scolastico responsabile dell'Istituto o delle Associazioni Sportive co-utilizzatrici, si procederà alla segnalazione dei danni all'Amministrazione che sarà tenuta a ripristinare i danni arrecati al fine di consentire nel minor tempo possibile l'ordinario espletamento delle attività scolastiche curriculari ed extracurriculari, nelle more l'Amministrazione comunale agirà senza ritardo nei confronti dei concessionari responsabili per il ristoro degli stessi.

4. Qualora i danni non siano stati denunciati dai concessionari e/o non siano stati attenzionati dagli stessi all'amministrazione Comunale, saranno considerati responsabili in solido tutti i co-utilizzatori e nei casi di gravi danni e/o di reiterata omissione nella segnalazione sarà motivo di revoca immediata della concessione d'uso.

5. La mancanza, il deterioramento o lo smarrimento dello stesso dovrà essere segnalato dal responsabile dell'Associazione Sportiva che lo ha constatato senza ritardo e comunque non oltre 7 giorni, al Dirigente Scolastico ed all'Ufficio Sportivo Comunale.

Art. 13 - Divieti ed obblighi del concessionario

1. E' vietato a chiunque installare all'interno o all'esterno della palestra scolastica comunale attrezzi fissi o in deposito che possono ridurre la disponibilità di spazio o creare intralcio all'attività svolta da altri concessionari al libero accesso, se non preventivamente concordato con il Dirigente Scolastico.

2. L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione ed ai termini di tempo ivi stabiliti, in ogni caso deve comunque essere compatibile con tutte le attività scolastiche, interscolastiche e parascolastiche organizzate dalla scuola.

3. Al termine delle esercitazioni la palestra deve essere restituita alla propria completa funzionalità iniziale, con una adeguata pulizia dei locali (palestra, spogliatoio, servizi igienici e altri spazi) e con gli attrezzi usati riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni.

4. Le Associazioni sportive che avranno in uso le palestre i locali dovranno accordarsi tra loro sulle modalità con cui procedere alla pulizia degli stessi, tramite apposito accordo scritto da depositarsi presso l'Ufficio per lo Sport Comunale nel termine perentorio di 30 gg. dalla concessione pena la revoca della stessa.

5. E' vietato affiggere qualsiasi materiale pubblicitario della propria associazione, contenente offerte economiche o similari; mentre è consentito affiggere su una bacheca messa a disposizione dall'Istituto Scolastico o predisposto dalle stesse associazioni, ognuna con un proprio spazio assegnato, eventuali comunicazioni rivolte ai genitori o ai ragazzi già tesserati dalla stessa.

Art. 14 - Doveri del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone orario determinato dall'Amministrazione comunale a sostegno dei costi sostenuti dall'Ente Locale per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari. Il pagamento del canone è comprensivo di ogni spesa ed onere a carico della società o associazione per l'utilizzo della struttura, pertanto non sono dovuti emolumenti, gratifiche o somme a soggetti terzi ancorché operanti nella struttura scolastica.

2. Il canone orario previsto per l'utilizzo dei locali sportivi dovrà essere proporzionalmente ridotto ove il concessionario, su segnalazione del Dirigente Scolastico e dei Servizi Sociali, accoglie gratuitamente i soggetti che si trovino in situazione di

indigenza o di disagio sociale, dando priorità ai ragazzi iscritti nella Scuola concessa in uso, agli altri ragazzi, ai cittadini residenti in zona o nel territorio comunale.

3. In ogni caso, il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. E' facoltà dell'istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed alla vigilanza dell'immobile per il periodo di concessione, previa stipula di apposita convenzione con il concessionario per la quantificazione forfettaria delle suddette spese.

4. L'Amministrazione qualora dovesse riscontrare con propri incaricati, o su segnalazione dei Dirigenti Scolastici, la mancata pulizia della palestra, sospenderà la concessione.

5. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

6. Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.

7. Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo lettera raccomandata AR, inviata all'Amministrazione ed alla istituzione scolastica, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

8. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva, ad eccezione dei genitori o accompagnatori di praticanti minorenni o disabili

9. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

10. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

11. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

12. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

Art. 15 - Tariffe - Rimborso spese

1. L'utilizzo delle palestre comporta il pagamento all'Amministrazione Comunale di una tariffa oraria. Gli importi della tariffa per tipologia d'impianto e delle cauzioni vengono determinati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. I pagamenti per le concessioni a carattere continuativo devono essere effettuati con cadenza trimestrale, entro i seguenti termini: 15 dicembre, 15 marzo, 15 giugno.

3. Per le concessioni limitate nel tempo o occasionali, la documentazione dell'avvenuto pagamento della cauzione e della tariffa va presentata almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione all'ufficio per lo Sport.

4. Nel caso di mancato pagamento della somma dovuta entro i termini stabiliti, si procederà alla riscossione della somma in conformità con quanto previsto dalla deliberazione del consiglio comunale.

5. Qualora, per motivi di forza maggiore e imprevedibili, non vengano utilizzate le ore concesse, deve essere data comunicazione scritta almeno sette giorni prima; in caso contrario deve essere comunque pagata la quota oraria prevista dal tariffario per le concessioni a carattere continuativo anche per le ore non utilizzate

Art. 16 - Sorveglianza - Revoca concessione

1. Gli impianti sportivi sono affidati alla sorveglianza dei Dirigenti Scolastici e dell'Amministrazione Comunale

2. Il mancato versamento delle somme dovute per l'uso delle palestre sportive scolastiche in base ai tariffari all'uopo approvati è causa di revoca della concessione.

3. Su segnalazione di inadempienze o di disservizi causati dal concessionario nell'uso della palestra comunale, l'Amministrazione Comunale adotterà provvedimenti di sospensione della concessione d'uso o di revoca nel caso di comportamenti particolarmente gravi.

4. La concessione può essere inoltre sospesa o revocata, in ogni momento con preavviso di almeno dieci giorni, per esigenze di funzionalità didattica o strutturale dell'edificio scolastico su richiesta motivata del Settore Pubblica Istruzione del Comune. I funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale hanno diritto al libero accesso alle palestre scolastiche, anche durante lo svolgimento di manifestazioni indette dai concessionari.

Art. 17 – Modifica regolamento.

Ogni eventuale modifica del presente regolamento viene proposta dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente sentito il parere della consulta e deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 18 - Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.

Art. 19 - Legislazione

Per tutto quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa riferimento alla Legge 4 agosto 1977.

Art. 20 - Revoca atti

Ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti con la presente normativa, deve ritenersi revocata.